



CONI

Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Anno 2020

A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire
e Alessandro V. De Silva Vitolo

Con il coordinamento di Alvio La Face

SOMMARIO

1.	Relazione del Presidente Franco Frattini sull'attività del 2020	3
2.	Dati quantitativi e di analisi	6
3.	Decisioni rilevanti rese nel 2020	
i.	Principio di "postalizzazione" o del "doppio binario" per il perfezionamento della notificazione	9
ii.	Premio di preparazione ex art. 96 NOIF	10
iii.	Legittimazione ad impugnare del soggetto non più tesserato	11
iv.	Iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi stabiliti e riparto delle competenze tra le Commissioni agenti sportivi federali e del CONI	13
v.	Successioni di leggi nel tempo e principio del "favor rei"	14
vi.	Rinunciabilità del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF	14
vii.	Sospensione feriale dei termini processuali nel Codice di Giustizia FIGC	15
viii.	Agenti sportivi in forma societaria e poteri della Commissione CONI degli Agenti Sportivi	16
ix.	Filtro all'accesso ex art 54, c. 1, CGS CONI e ipotesi di c.d. "doppia conforme"	16
x.	L'approvazione degli atti statutari e regolamentari delle FSN e DSA e la disciplina della loro impugnazione	19
xi.	Omessa o insufficiente motivazione ex art 54, c. 1, CGS CONI	20
xii.	Insindacabilità del giudizio tecnico espresso dalle Federazioni nella scelta degli atleti convocati per la squadra nazionale partecipante ai Giochi Olimpici	21
xiii.	I principi di effettività e omogeneità dell'esecuzione della sanzione sportiva	21
xiv.	Il potere delle FSN di revoca del riconoscimento alle Leghe	21
xv.	Difetto di competenza della Giustizia Sportiva per le condotte del revisore legale dei conti della LND	22
xvi.	La portata applicativa del c.d. vincolo di giustizia nelle fattispecie di rilevanza penale	23
xvii.	Art. 218, c. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici". La competenza del Collegio di Garanzia in unico grado con cognizione estesa al merito	24
xviii.	Omessa o insufficiente motivazione ex art 54, c. 1, CGS CONI	26
xix.	L'autonomia della giustizia sportiva nella valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale	26
xx.	Intervento del terzo dinanzi al Collegio di Garanzia	27
xxi.	Tesseramento dei giudici delle Federazioni	27
xxii.	Obbligatorietà di motivazione del diniego alle istanze istruttorie	27
xxiii.	Riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI delle Associazioni/Società sportive e iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche	28
xxiv.	Interpretazione e corretta applicazione dell'art. 102 CGS FIGC. L'impugnazione del Presidente Federale	28
xxv.	Violazione di giudicato	29
xxvi.	Accordi economici dei calciatori non professionisti	30
xxvii.	Natura della responsabilità disciplinare	30
3.1.	Decisioni rilevanti rese nel primo bimestre del 2021 afferenti a ricorsi 2020	
i.	Forza maggiore ex art. 55 NOIF e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19	31
ii.	Cause di ineleggibilità ex art. 7.4., c. 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	31
iii.	Competenza del Collegio di Garanzia in unico grado sulle controversie relative alle decisioni delle "componenti" degli organi della LND	31
iv.	Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata	31
v.	La perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare	32
vi.	Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative	35
4.	Pareri rilevanti rilasciati nel 2020	
i.	La non perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare	37
ii.	Interpretazione della L. 8/2010 in tema di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	37
iii.	Portata della regola che disciplina la richiesta di nuovo tesseramento da parte del soggetto che si è preordinatamente sottratto alle sanzioni sportive	39
iv.	Interpretazione della L. 8/2010 in tema di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate	40

1. Relazione del Presidente Franco Frattini sull'attività del 2020

Il 2020 sarà purtroppo ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. L'anno in cui tutto è cambiato, a partire dalle trasformazioni delle nostre relazioni sociali, dovute alle forti limitazioni, anche della libertà personale, con cui abbiamo dovuto convivere e con cui, nostro malgrado, siamo ancora costretti a fare i conti ogni giorno.

Nel momento in cui mi accingo a scrivere la relazione sulle attività del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI siamo ancora nel pieno della pandemia, ma, grazie ai nuovi strumenti scientifici ed allo sviluppo delle relative tecnologie, siamo riusciti ad avere in tempi davvero celerissimi numerosi vaccini che ci consentono di guardare con speranza al futuro prossimo.

Nei modi che gli sono propri, anche in questo contesto estremamente complesso, il Collegio di Garanzia dello Sport ha continuato e continua a svolgere le sue attività essenziali, cui è istituzionalmente preposto, sia pure con modalità compatibili con la situazione contingente, riunendosi prevalentemente da remoto, al fine di limitare l'esposizione al rischio di contagio connesso allo spostamento fisico degli operatori (giudici, avvocati, assistenti e, in generale, tutte le persone che gravitano intorno al mondo dei procedimenti sportivi) e, viepiù, al fine di assicurare, nonostante tutto, la continuità ed il tempestivo esercizio della giustizia sportiva, nel pieno rispetto dei suoi principi specifici e peculiari, oltre che di quelli generali, propri dell'ordinamento giuridico statale (tra tutti, quello del contraddittorio tra le parti).

Desidero, pertanto, esprimere, in primo luogo, la mia gratitudine ai Presidenti di Sezione e a tutti i membri del Collegio per la loro costante dedizione e per aver contribuito a una giurisprudenza sempre coerente e di elevato livello; alla sua segreteria, ai suoi referendari (anche per la curatela della presente Relazione), nonché al Segretario Generale ed al Presidente del CONI per l'impegno, la disponibilità e la competenza con cui si sono adoperati per approntare tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità della Giustizia Sportiva.

Ed invero, la vasta gamma di materie su cui giudica il Collegio di Garanzia dello Sport ha reso necessaria, nel corso del 2020, la previsione di speciali regole procedurali al fine di garantire, in ogni caso, il diritto ad un giusto processo.

Durante il *lock down*, è stata disposta (con cinque successivi decreti presidenziali), in ossequio ed analogia con le misure restrittive assunte dalle Autorità statali preposte, la sospensione di tutti i termini processuali dal 13 marzo all'11 maggio 2020. Durante tale periodo, i processi già iniziati sono stati decisi a "porte chiuse", sulla base degli atti già depositati dalle parti; e, solo in casi eccezionali e motivati, le parti hanno potuto chiedere la discussione orale della causa attraverso l'utilizzo di mezzi telematici di video conferenza. Alla ripresa delle attività processuali, dal 29 maggio 2020, e fino al 31 luglio 2020, tutte le udienze del Collegio si sono tenute in video conferenza; siffatta modalità "da remoto", a ben vedere, rappresenta tutt'oggi la prassi più diffusa attraverso la quale le udienze del Collegio si stanno celebrando, anche in considerazione del susseguirsi delle norme statali volte al contenimento dei contagi.

Ebbene, nonostante tale contesto, per così dire, emergenziale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo, anche nel 2020, di affrontare e decidere questioni complesse e delicate, suscettibili, per i motivi di

rilevanza e di principio ad esse connessi, di produrre effetti importanti sul piano dell'ordinamento sportivo nel suo complesso considerato. A ciò si aggiungano, inoltre, le nuove ed ulteriori competenze che all'Organo *de quo* sono state devolute: dalle controversie derivanti dalla sospensione dei campionati disposta dalle Federazioni per contrastare la diffusione del Covid-19, in virtù dell'art. 218 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in unico grado e con cognizione estesa al merito), alle controversie derivanti dall'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI (di cui, da ultimo, alla deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020 della Giunta Nazionale), riguardanti i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi, fino alle controversie «*aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico*» (queste ultime decise in forma arbitrale).

Passando ora in rassegna l'attività del Collegio, è bene fornire e commentare, anzitutto, alcuni dati statistici, rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata. In questa sede, mi preme segnalare sinteticamente solo alcune tendenze, sottolineando sin da subito che il 2020 è l'anno che ha registrato il maggior numero di ricorsi presentati al Collegio di Garanzia a far data dalla sua istituzione (n. 120, senza contare le menzionate controversie di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti), mentre il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è in linea con gli anni passati.

Ciò premesso, ritengo significativo un dato su tutti: il 2020 è stato uno degli anni giudiziari in cui si è sentita maggiormente l'esigenza, in considerazione dei profili di rilevanza e di principio delle questioni presentate al Collegio, di devolvere le stesse alla cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Proprio in questa sede, sono state affrontate le tematiche relative al menzionato D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in applicazione del quale le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP, hanno adottato, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021, attualmente in corso.

La suddetta norma ha inteso conferire al Collegio di Garanzia, a riprova della considerazione e credibilità che tale istituzione ha conseguito, e non solo nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la competenza a decidere in unico grado, con cognizione estesa al merito, sui relativi contenziosi. Le decisioni emesse relativamente all'impugnazione spiegata nei confronti dei provvedimenti emergenziali emanati in tal senso dalla FIGC nel giugno scorso, con riguardo ai campionati di Serie B, Lega Pro, LND e della Divisione Calcio Femminile - come anche quella relativa alla FIPAV, assunta dalla Prima Sezione -, hanno trovato eco nell'ordinamento giuridico nazionale per i principi ivi contenuti, nonché piena conferma da parte del Giudice Amministrativo.



Segnalo, tra le molte, anche la recentissima decisione della Seconda Sezione, relativa al termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, qualificato come perentorio, con ciò mettendo probabilmente fine al *valzer* di oscillazioni giurisprudenziali registratesi sul punto nel corso degli anni.

Tuttavia, ogni pronuncia resa dal Collegio nel corso dell'anno in commento meriterebbe una speciale menzione.

A tal fine, dopo la sezione dedicata ai dati quantitativi e di analisi – vale pertanto soffermarsi, nel coacervo delle tematiche e delle questioni di diritto deliberate dal Collegio di Garanzia nel 2020, sulle decisioni (ivi comprese quelle rese nel primo bimestre del 2021, relative pur sempre a ricorsi depositati nel 2020) e sui pareri che hanno maggiormente contribuito a corroborare la funzione nomofilattica assolta dal Collegio medesimo, quale organo di unificazione e di coordinamento dell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, e come tale preordinato a garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.

Un organo di giustizia non appartenente al CONI, ma che opera presso il CONI in posizione di totale autonomia, terzietà ed indipendenza, e che, nel contempo, essendo deputato a giudicare, in sede di legittimità, tutte le questioni di tutte le Corti di tutte le Federazioni ed essendo posto al di fuori della giustizia federale, è completamente distaccato da ciascun sistema di giustizia di ogni singola Federazione. Un organo che costituisce, in definitiva, la garanzia che esiste un ordinamento giuridico sportivo di ultimo grado totalmente indipendente dalle Federazioni.


Franco Frattini

2. Dati quantitativi e di analisi

Nel corso del 2020, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 120 ricorsi, relativi:

- al CONI, n. 10;
- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), n. 74;
- all'Associazione Italiana Arbitri (AIA), n. 3;
- alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), n. 2;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 2;
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), n. 2;
- alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), n. 3;
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 4;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 4;
- alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, n. 1;
- alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), n. 1;
- alla Federazione Italiana Tennis (FIT), n. 2;
- alla Federazione Italiana Scherma (FIS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Golf (FIG), n. 1;
- alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), n. 2;
- alla Federazione Italiana Hockey (FIH), n. 1;
- all'Automobile Club d'Italia (ACI), n. 3;
- all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), n. 2;

Numero dei ricorsi annuali (2014 - 2020)




Di tali 120 ricorsi:

- n. 35 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 18 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive), di cui n. 1 con provvedimento cautelare [oltre a n. 17 ricorsi 2020 decisi nel primo bimestre 2021];
- n. 1 ricorso è stato deciso dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 4 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione (controversie amministrative), di cui n. 1 con provvedimento cautelare [oltre a n. 4 ricorsi 2020 decisi nel primo bimestre 2021];
- n. 14 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC);
- n. 2 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.


[n. 46 ricorsi devono essere decisi nel 2021; n. 21 sono già stati decisi nel primo bimestre 2021].

Numero dei ricorsi annuali decisi dalle singole Sezioni (2014 - 2020)



Nel corso del 2020, oltre a n. 2 provvedimenti cautelari, sono state pubblicate n. 66 decisioni, afferenti a ricorsi 2019 e 2020, con i seguenti esiti:

Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2020)



- n. 11 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 47 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 4 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 13 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 2 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 3 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 1 remissione alle Sezioni Unite;


N.B. Il numero di 66 decisioni, in cui sono ricomprese anche quelle afferenti ad alcuni ricorsi presentati nel 2019 e decisi nel corso del 2020, si riferisce ad ogni singolo dispositivo emesso, nel quale spesso sono stati riuniti più di un ricorso.

Nel corso del 2020, il Collegio di Garanzia ha altresì deciso n. 25 ricorsi presentati nel 2019 (n. 10 dalle Sezioni Unite, n. 7 dalla Prima Sezione, n. 6 dalla Seconda Sezione, n. 1 dalla Terza Sezione e n. 1 dalla Quarta Sezione).

N.B. Queste ultime decisioni (n. 25) sono computate nell'ambito delle n. 66 decisioni totali assunte nel 2020.

Nel corso del 2021 saranno, altresì, esaminati e definiti n. 46 ricorsi presentati nel corso del 2020, dei quali n. 21 sono stati già definiti nel primo bimestre 2021 (n. 4 dalla Terza Sezione e n. 17 dalla Prima Sezione).


Numero richieste annuali di parere (2014 - 2020)



Nel corso del 2020, il Collegio di Garanzia ha, altresì, ricevuto n. 7 richieste di parere, presentate ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva, di cui n. 1 richiesta è in attesa che venga rilasciato il relativo parere.

A fronte di tali richieste, il numero di pareri resi è pari a n. 6, di cui n. 1 è relativo ad una richiesta presentata nel 2019, mentre n. 1 richiesta è stata sospesa in attesa della pronuncia del Giudice Amministrativo.

Numero dei pareri annuali resi (2014 - 2020)





I 6 pareri della Sezione Consultiva sono stati resi, a fronte della richiesta formulata, per il tramite del CONI: dalla Federazione Italiana Scherma (n. 1 parere, richiesta n. 4/2019); dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (n. 2 pareri); dalla Federazione Pugilistica Italiana (n. 1 parere); dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (n. 1 parere); dalla Federazione Italiana Pallavolo (n. 1 parere).

Circa un'istanza presentata dal CONI, ad oggi deve ancora essere reso il relativo parere.

Infine, nel corso del 2020, a fronte della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI (di cui, da ultimo, alla deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020 della Giunta Nazionale del CONI), il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 32 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo (*“salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”*), mentre nessun ricorso è pervenuto ai sensi del relativo comma 1 (*“il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi”*).

A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 14 lodi (di cui n. 5 emanati nel primo bimestre 2021 a fronte di istanze presentate nel 2020), n. 14 istanze sono state rinunciate, n. 1 procedimento si è concluso mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 2 sono ancora pendenti e n. 1 lodo è ancora da pubblicare.

Di tali istanze, tutte promosse da Agenti Sportivi di calciatori, n. 28 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, e n. 4 nei confronti di calciatori.

3. Decisioni rilevanti rese nel 2020

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 2/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter **Principio di “postalizzazione” o “del doppio binario” per il perfezionamento della notificazione**

Massima: “Secondo il principio del “doppio binario” o di “postalizzazione”, per il perfezionamento della notifica si pone un doppio criterio: quello della spedizione, per il mittente, e quello della ricezione, per il destinatario; lo stesso è operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza”.

Il Collegio di Garanzia fa luce sulla disciplina e sui principi che informano il sistema delle notificazioni nel particolare solco della disciplina dell’interruzione della prescrizione, affermando l’applicabilità nel sistema ordinamentale sportivo del principio del c.d. “doppio binario” o di “postalizzazione”, alla luce del quale, per il perfezionamento della notifica, si pone un doppio criterio: quello della spedizione, per il mittente e quello della ricezione, per il destinatario.

A detta del Collegio, tale principio è operativo per tutti gli atti processuali, sia che abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perché incidenti sulla prescrizione), ma non anche per gli atti non aventi natura processuale, per lo meno quando questi siano volti a interrompere un termine di prescrizione e non anche ad evitare una decadenza.

L’occasione per pronunciarsi riguardava la asserita illegittimità del diniego opposto dalla Commissione premi della FIGC alla corresponsione del c.d. premio alla carriera, il quale, ai sensi dell’art. 99 *bis*, c. 1, periodo terzo, delle NOIF, deve essere remunerato «*entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento*». Lo stesso, trattandosi di diritto di natura economica, soggiace all’art. 25, c. 3, CGS FIGC e, dunque, al termine di prescrizione del «*termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati*» (e, quindi, al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale si è verificato l’evento che rappresenta il presupposto per la maturazione del diritto al premio).

Ebbene, l’analisi del Collegio si incentra sulla valutazione circa la tempestività della richiesta avanzata alla Commissione Premi da parte di una società, il cui diritto a percepire il premio si prescriveva al termine della stagione sportiva 2017-2018. In altre parole, si doveva stabilire se, ai fini della interruzione del termine di prescrizione, fosse stato sufficiente il tempestivo invio della raccomandata ovvero si necessitasse anche un altrettanto tempestivo suo arrivo al domicilio del destinatario (e, cioè, nella sua sfera di astratta conoscibilità dell’atto).

Il Collegio di Garanzia ritiene applicabili all’ordinamento giuridico sportivo i principi espressi dai giudici statali concernenti la decorrenza degli effetti della notificazione di un atto interruttivo della prescrizione quando tale notificazione avvenga a mezzo posta; in particolare, dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24822/2015), secondo cui il principio del doppio binario è applicabile solo agli atti processuali, per i quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione posta dall’art. 1334 cod. civ.;

tuttavia, la scissione soggettiva della notificazione è da ritenere applicabile anche alla prescrizione, allorché essa non può essere interrotta che per mezzo di un atto processuale.

In tal guisa, il Collegio di Garanzia ritiene che la richiesta avanzata alla Commissione premi non debba essere intesa quale atto processuale - non essendo la stessa un organo di Giustizia Sportiva - bensì quale atto giuridico di natura sostanziale, con la conseguente inapplicabilità del principio di "postalizzazione" o "del doppio binario".

La richiesta di corresponsione del premio, trattandosi di atto unilaterale e recettizio di natura sostanziale, per produrre i suoi effetti (ivi compreso quello di interrompere la prescrizione cui è soggetto il diritto fatto valere, in virtù di quanto disposto dall'art. 25, c. 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), deve necessariamente giungere al destinatario entro il termine prescrizionale, non risultando sufficiente che prima del termine l'autore dell'atto affidi lo stesso al servizio postale.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 4/2020 – Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Premio di preparazione ex art. 96 NOIF

Massima: "La disciplina sul "premio di preparazione" assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l'obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La 'solidarietà', che connota l'istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all'interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l'interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge".

La decisione si pone nel solco dei più recenti arresti dello stesso Collegio, di cui alle decisioni nn. 86/2019 e 93/2019, ed attiene all'interpretazione dell'art. 96 delle NOIF, sul c.d. premio di preparazione.

Detto articolo, oggetto di modifica, con delibera del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), prevedeva, al tempo dei fatti in causa, al c. 1, che: «Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati» (differenti a seconda del campionato di riferimento e della tipologia di atleta interessato, ovvero se trattasi di calciatore dilettante, professionista, calciatrice o calciatore di calcio a 5).

Al c. 2, si stabiliva poi che, «*Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero*».

L’intervenuta modifica è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa *de qua* alla sola platea delle società della LND e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette Leghe. Si è previsto, infatti, che il premio di preparazione sia dovuto nelle ipotesi in cui il tesseramento pluriennale segua ad un tesseramento come giovane con vincolo annuale soltanto presso società della LND o della Lega PRO, mentre vengono prese in considerazione non più «*le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni*», bensì «*le ultime tre Società [...] titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni*». Con riguardo a queste ultime, in particolare, si specifica che il diritto al premio di preparazione sorga «*nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale*».

Sul punto il Collegio di Garanzia afferma che, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto, là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con la stessa società¹.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 6/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Iannini

Legittimazione ad impugnare del non soggetto non più tesserato

Massima: «*Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla legittimazione attiva alla proposizione dei mezzi di impugnazione dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva da parte del soggetto incolpato e sanzionato in un procedimento disciplinare il cui tesseramento sia, tuttavia, venuto meno medio tempore*».

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI dispone, all’art. 54, c. 2, che «*Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport*», nonché, all’art. 6, c. 1, che «*Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti all’ordinamento sportivo*».

Tali norme delimitano l’ambito dei soggetti legittimati ad adire gli Organi di Giustizia Sportiva, riservando il relativo diritto ai tesserati (e agli affiliati) che dell’ordinamento sportivo fanno parte, nonché agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione.

¹ Sul punto, altresì, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 65/2020**.

La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport è giunta ad affermare che *«l'accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati, ed anche nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio - tempore, venendo meno il "compromesso che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato»* (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 17 luglio 2015, n. 26). In altri termini, venuto meno il tesseramento, viene meno anche il "compromesso" che vincola al rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Da tale affermazione, desume la Sezione Quarta, anche che, ai fini dell'accesso alla Giustizia Sportiva, la cessazione del rapporto con la Federazione è rilevante anche se si sia verificata *medio tempore* e, quindi, anche nel corso del giudizio. Ciò, del resto, in aderenza al principio di carattere generale secondo cui le condizioni dell'azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino al momento della decisione (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 3 settembre 2015, n. 39).

La norma stessa, tuttavia, non pare escludere in maniera assoluta la legittimazione di altri soggetti. Questo non solo e non tanto per il riferimento agli "altri soggetti" che possono essere "legittimati" per il loro rapporto con l'ordinamento sportivo, quanto piuttosto per la considerazione che un'interpretazione estensiva della norma potrebbe apparire possibile (o necessaria) in alcune ipotesi.

Una di queste ipotesi, secondo il Collegio rimettente, potrebbe essere quella del procedimento disciplinare. È, a detta del Collegio, un principio generalmente riconosciuto quello secondo cui l'incolpato non può sfuggire alle proprie responsabilità rinunciando al tesseramento dopo aver commesso il fatto da sanzionare o nel corso del procedimento disciplinare². Discorso diverso è quello della legittimazione attiva alla proposizione dei mezzi di impugnazione. Il disconoscimento di tale legittimazione potrebbe apparire in contrasto con il fatto che l'incolpato stesso è sicuramente legittimato (come soggetto passivo) a partecipare al giudizio disciplinare e può essere sanzionato per la condotta che ha avuto quando era tesserato.

Il Collegio ritiene, invero, non coerente con i principi generali distinguere le due posizioni soggettive e riconoscere al soggetto non più tesserato la legittimazione a stare in giudizio nella qualità di soggetto incolpato o, eventualmente (in appello), di soggetto vittorioso che ha subito l'impugnazione proposta dall'organo requirente e viceversa negare la sua legittimazione a proporre mezzi di impugnazione avverso una sanzione comminata all'esito di un giudizio disciplinare.

D'altra parte, l'asimmetria di posizioni che può derivare dall'accoglimento della tesi del difetto di legittimazione a proporre impugnazioni potrebbe risultare non in linea con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, solennemente richiamati dall'art. 2, c. 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Il Collegio, pertanto, ritiene dubbia la possibilità di considerare in modo tassativo il principio, già affermato dal Collegio di Garanzia (tra le tante, Sez. I, decisione 17 luglio 2015, n. 26), secondo cui l'accesso alla Giustizia

² Sul punto, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 6 novembre 2017, n. 7, e Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 24 maggio 2019, n. 2: *«Il tesserato che riceva una sanzione disciplinare, nella specie la squalifica, non può sottrarsi ad essa facendo venir meno il rapporto di tesseramento con la Federazione. Laddove il tesserato interrompa il rapporto di tesseramento, per evitare la sanzione, è soggetto all'ulteriore sanzione generale di cui all'art. 12 dei Principi Fondamentali del CONI, che prevede il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni»*.

Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati; apparendo dubbio che possa disconoscersi la legittimazione del ricorrente a reagire contro la decisione che ha disposto l'applicazione di una sanzione nei suoi confronti. Ciò premesso, riguardo alla legittimazione ad agire, il Collegio osserva che, se si dovesse riconoscere la legittimazione del ricorrente, non più tesserato per sua stessa volontà, dovrebbe necessariamente ammettersi anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia per la lesione che deriva dall'applicazione della sanzione sul piano anche solo morale (sulla rilevanza dell'interesse morale ai fini dell'interesse a ricorrere, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 538), sia, soprattutto, in quanto l'applicazione della sanzione ha specifiche conseguenze nella sfera del tesserato che non abbia rinnovato il tesseramento, sottraendosi all'applicazione delle sanzioni³.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 7/2020 – Pres. Frattini, Rel. Zimatore⁴

Iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi stabiliti e riparto delle competenze tra le Commissioni agenti sportivi federali e del CONI

Massima: *“Alla Commissione Agenti Sportivi del CONI non spetta alcun ‘vaglio finale’ ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all'estero e per i quali la Federazione interessata abbia già provveduto alla iscrizione nel Registro Federale”.*

Le Sezioni Unite, a seguito di una ricostruzione della disciplina normativa e regolamentare relativa agli Agenti Sportivi, rilevano che il testo del DPCM del 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, depone nel senso che, una volta che la Federazione abbia eseguito l'iscrizione del richiedente nel Registro Federale (svolgendo - si suppone - il proprio doveroso accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti), la successiva iscrizione presso il Registro Nazionale si configura come automatica, senza attribuire al CONI alcun sindacato sulla sussistenza dei requisiti per il conseguimento del titolo abilitativo e sulle modalità con le quali quei requisiti sono stati conseguiti. In questo senso depone il terzo comma dell'art. 11 del già menzionato DPCM, dove si stabilisce che *«Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale».*

³ Nonostante la decisione delle Sezioni Unite non sia stata ancora pubblicata, il ricorso è stato accolto nel merito; il che lascia supporre che il quesito circa la legittimazione attiva alla proposizione dei mezzi di impugnazione dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva da parte del soggetto incolpato e sanzionato in un procedimento disciplinare il cui tesseramento sia, tuttavia, venuto meno *medio tempore*, possa trovare risposta affermativa.

⁴ Si precisa che tale decisione è stata emanata antecedentemente alle modifiche operate al DPCM del 23 marzo 2018 (di attuazione della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 373) dal DM del 24 febbraio 2020 che ha condotto all'emanazione, da parte del CONI, del nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi (deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020), a cui è seguito l'adeguamento da parte della FIGC del proprio Regolamento Agenti Sportivi (Allegato A del C.U. n. 125 del 4 dicembre 2020). Ed è d'obbligo dare atto altresì dell'ulteriore modifica legislativa intervenuta con D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 – di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 -, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Detta evoluzione normativa, in ogni caso, non intacca il principio di diritto espresso nella decisione in esame, ritenuto valevole anche dalle successive pronunce: **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 16/2021**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 17/2021**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 18/2021**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2021**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 20/2021**; **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 21/2021**, di cui *infra* p. 35).

Il riparto delle competenze – osserva il Collegio – appare definito (ancorché possa essere astrattamente discutibile): alla Federazione spetta il potere di accertare «*che il richiedente sia abilitato a operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza*»; a tale accertamento della Federazione (ove positivo) segue poi la iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro federale; e, infine, a tale iscrizione fa seguito una semplice comunicazione al CONI «*per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale*». Dunque, nessuna disposizione prevede un controllo da parte della Commissione CONI degli Agent Sportivi sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del Registro Nazionale, successivo al controllo che deve essere compiuto dalla Federazione.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 8/2020 – Pres. Sinigoi, Rel. Martuccelli

Successioni di leggi nel tempo e principio del “*favor rei*”

Massima: “*In tema di sanzioni disciplinari, avendo le stesse natura afflittiva, in quanto comportanti eventuali conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato, è applicabile anche in sede sportiva il principio del favor rei*”.

Secondo il Collegio di Garanzia, non può non tenersi conto che il principio del *favor rei*, cristallizzato nel codice penale (in particolare, al secondo comma dell'art. 2: «*nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali...*»), è stato nel passato ritenuto applicabile (Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819) anche al di fuori del mero ambito penalistico in un caso relativo all'irrogazione di sanzioni deontologiche nei confronti di un avvocato, così dettando una linea di pensiero tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale⁵.

A ciò, il Collegio aggiunge che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha, altresì, stabilito che «*in tema di successioni di leggi nel tempo, la Corte di Cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius*» (Cass. pen., n. 46653/2015).

Nel caso di specie, il Collegio, constatando che il CGS FIGC (di cui al C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019), all'art. 35, ha ricondotto lo “sputo” nell'alveo delle «*condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara*», punibile con la diversa sanzione minima di cinque giornate rispetto al precedente art. 11 *bis* del CGS FIGC, ha emendato la sanzione inflitta al ricorrente.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 9/2020 – Pres. Sanino, Rel. Maietta

Rinunciabilità del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF

Massima: “*Il premio alla carriera previsto dall'art. 99 bis delle NOIF non assolve ad alcuna funzione parapubblicistica nell'ordinamento federale; lo stesso non può che essere considerato dunque come un diritto patrimoniale perfettamente rinunciabile*”.

⁵ Sull'applicabilità del principio del *favor rei* in ambito sportivo, precedentemente, Collegio di Garanzia dello Sport I, decisione n. 15/2017.

Secondo il Collegio di Garanzia, l'art. 99 *bis* delle NOIF, rubricato "premio alla carriera", non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che «*alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore [...]»*, con ciò volendo significare che l'ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l'investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che «*il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21»*.

Pertanto, prescindendo dalla natura economica del premio, che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, non è possibile predicare che lo stesso abbia una funzione parapubblicistica e, come tale, irrinunciabile. Ciò è evidente dalla stessa norma oggetto di scrutinio, laddove la stessa afferma che «*nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante»*.

Dal difetto di funzione parapubblicistica discende la rinunciabilità del premio.

Fa notare, a chiosa, il Collegio che non si tratta di rinuncia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è "condicio iuris" del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell'art. 99 *bis* NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all'avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa si è in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata, ai sensi dell'art. 1357 c.c., il quale dispone che «*chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporre in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione»*.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 14/2020 – Pres. Frattini, Rel. D'Alessio

Sospensione feriale dei termini processuali nel Codice di Giustizia FIGC

Massima: «*In forza del richiamato rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale, che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all'urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile»*.

Riprendendo principi espressi in precedenza nelle decisioni nn. 69/2015 e 37/2017, il Collegio ribadisce, stavolta con specifico riguardo al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che la sospensione feriale dei termini costituisce un istituto, oltre che un principio, di carattere generale del processo civile e deve, quindi, ritenersi

applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, richiamato dal c. 2 dell'art. 3 del CGS FIGC.

Nella decisione n. 69 del 2015, resa a Sezioni Unite, il Collegio aveva, altresì, affermato, in relazione a quanto disposto dal regolamento di giustizia FISE, che «*Le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati dal Regolamento di Giustizia FISE, in quanto non disciplinate diversamente da quest'ultimo e certamente non "incompatibili" con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*».

Tale istituto è stato, quindi, già ritenuto applicabile, in assenza di diversa previsione, anche ai giudizi che si tengono davanti agli organi di giustizia sportiva.

Orbene, preso atto della regolamentazione della FIGC, in cui manca una specifica disciplina sulla sospensione feriale dei termini, il Collegio reputa applicabile detta regola generale anche in tale ambito, salvo sempre l'assenza di evidenti e riscontrabili ragioni di urgenza.

A conforto di tale conclusione nota il Collegio che, a seguito delle precedenti citate decisioni, il Procuratore Generale dello Sport, con nota del 13 luglio 2017 indirizzata ai Procuratori Federali di tutte le Federazioni sportive e ai Procuratori Nazionali dello Sport, ha richiamato l'attenzione proprio sulla disciplina che regola la sospensione feriale dei termini, ritenuta applicabile alla giustizia sportiva.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 15/2020 – Pres. Sanino, Rel. Branca⁶

Agenti sportivi in forma societaria e poteri della Commissione CONI degli Agenti Sportivi

Massima: «*La Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha il potere di rilevare, e pertanto negare l'iscrizione al Registro Nazionale, la violazione dell'art. 19, c. secondo, lett. b), del Regolamento Agenti Sportivi del CONI che impone il possesso della maggioranza assoluta del capitale in capo ai soci agenti persone fisiche allorché l'attività di agente sia esercitata in forma societaria*».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 16/2020 – Pres. e Rel. Frattini

Filtro all'accesso ex art 54, c. 1 CGS CONI e ipotesi di c.d. "doppia conforme"

Massima: «*Nonostante l'attuale formulazione dell'art. 54, c. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, non è precluso al Collegio esaminare il ricorso nel caso di c.d. doppia conforme, ma solo "a patto" che la doppia assoluzione in sede endofederale sia dipesa dall'accoglimento di motivi strettamente procedurali e dunque che non vi sia stato uno scrutinio nel merito in sede di giustizia federale*».

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia si sono nuovamente soffermate sulla portata applicativa dell'art. 54, c. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, tracciando un quadro sistematico della disciplina.

⁶ Si precisa che tale decisione è stata emanata antecedentemente alle modifiche operate al DPCM del 23 marzo 2018 (di attuazione della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 373) dal DM del 24 febbraio 2020 che ha condotto all'emanazione, da parte del CONI, del nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi (deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020), a cui è seguito l'adeguamento da parte della FIGC del proprio Regolamento Agenti Sportivi (Allegato A del C.U. n. 125 del 4 dicembre 2020). Ed è d'obbligo dare atto altresì dell'ulteriore modifica legislativa intervenuta con D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 – di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 -, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Detta evoluzione normativa, in ogni caso, non intacca il principio di diritto espresso nella decisione in esame.

Siffatto “filtro” all’accesso è rimasto intatto nonostante le diverse novelle del Codice della Giustizia Sportiva, come approvato dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2014, n. 1518 (i.e. deliberazioni n. 1532 del 10 febbraio 2015 - con successiva approvazione della Presidenza Consiglio dei Ministri il 3 aprile 2015; e n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015 - cui ha fatto seguito l’approvazione, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 16 dicembre 2015 - recante la disciplina ad oggi vigente).

Il Collegio nota che la disposizione in parola, come del resto l’omologa disposizione dell’art 12 *bis* dello Statuto del CONI, è stata in più occasioni oggetto di delibazione da parte del Collegio, sia dal punto di vista dalla delimitazione dell’ambito di competenza, sia da quello concernente la definizione dei limiti del sindacato di legittimità.

A tal fine, il Collegio richiama la decisione n. 3 del 18 gennaio 2016 (Sezioni Unite), che affronta il tema relativo alla competenza o meno del Collegio allorché sia irrogata una sanzione superiore ai minimi edittali della norma in parola, successivamente ridotta al di sotto dei limiti in grado di appello. Sul punto, la citata pronuncia chiarisce che la possibilità di proporre ricorso non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado, giacché la *ratio* della norma è quella di evitare che il Collegio di Garanzia si occupi di controversie c.d. bagatellari, consentendo il giudizio di legittimità solo allorché la controversia abbia il connotato della gravità e, in ambito endofederale, sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni (*«Non può essere, in altri termini, l’esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all’incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia»*). Siffatto orientamento è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza del Collegio, tanto a Sezioni Unite (decisioni 10 febbraio 2016, n. 6, e 27 luglio 2016, n. 29), quanto a Sezioni semplici (Quarta Sezione, decisione 5 luglio 2017, n. 49; Seconda Sezione, decisione 4 gennaio 2017, n. 2; Seconda Sezione, decisione 10 giugno 2016, n. 25; Quarta Sezione, decisione 6 agosto 2019, n. 68).

Tale principio, rimarca il Collegio, opera sia nell’ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui vi sia stata una decisione di proscioglimento dell’incolpato.

Il Collegio richiama, poi, la successiva pronuncia, sempre a Sezioni Unite, del 27 luglio 2016, n. 29 (che riprende la precedente decisione 11 aprile 2016, n. 17), in tema di “doppia conforme”, ove si afferma il principio della non ricorribilità innanzi al Collegio di Garanzia per le controversie in cui in nessuna delle fasi endofederali sia intervenuta sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall’art. 54 del Codice: *«Nel caso di specie il lavoro dell’interprete, peraltro, non è sufficiente, attesa la connotazione delle decisioni della Giustizia Federale di primo e di secondo grado che, entrambe, non hanno comminato alcuna sanzione. Pertanto, il Collegio deve ritenere che si ricada in uno dei casi sottratti ex art. 54 CGS, giacché in nessuna delle fasi endofederali era intervenuta una sentenza che avesse comportato una sanzione superiore a novanta giorni»*. Nondimeno, in quell’occasione, il Collegio ha posto in evidenza *«la infelice formulazione del più volte citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ed anche dell’art. 12 dello Statuto CONI), che limita la possibilità di censura delle decisioni dei Giudici Federali»*, atteso che *«tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della*

situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell'ambito sportivo e con norme anche di rango costituzionale».

Siffatta preclusione, nell'intento di seguire criteri interpretativi di armonizzazione del sistema in vigore, è stata, tuttavia, precisata dalla successiva e più recente evoluzione interpretativa del Collegio, sempre con riguardo all'ipotesi della doppia assoluzione endofederale. In particolare, si richiama la decisione, sempre a Sezioni Unite, del 10 gennaio 2018, n. 2, la quale fornisce indicazioni sia sul parametro della "gravità" della controversia, sia sui limiti dello scrutinio del Collegio in caso di doppia decisione conforme di assoluzione. Si afferma che *«Il criterio di selezione riposa (...) non tanto sulla misura delle sanzioni effettivamente irrogate in sede federale, quanto sulla gravità delle controversie, la quale dipende dalla gravità delle condotte censurate e, conseguentemente, dalla misura delle sanzioni previste per quelle violazioni. Alla luce di tali considerazioni, quando la doppia assoluzione in sede endofederale dipenda dall'accoglimento di motivi strettamente procedurali e, dunque, non vi sia stato uno scrutinio di merito circa la gravità dei fatti contestati, non sussiste alcuna preclusione allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport, in ordine alla verifica della legittimità della decisione degli organi endofederali»*. Ad avviso del Collegio, escludere l'ammissibilità del ricorso anche nei casi in cui siano state ravvisate condotte gravemente censurabili, astrattamente idonee a motivare sanzioni ben superiori alla soglia minima prevista dagli artt. 12 *bis* e 54 *citt.*, significherebbe sostenere *tout court* la non ricorribilità di qualunque decisione di assoluzione, indipendentemente dai fatti contestati ed indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno un'indagine sulla configurabilità delle violazioni ravvisate e sulla gravità di esse. Tale preclusione potrebbe, infatti, sottrarre alla cognizione del Collegio di Garanzia - senza alcuna giustificazione logica - controversie aventi ad oggetto anche fatti oggettivamente gravi e idonei a suscitare una sanzione notevolmente superiore a quella minima stabilita dagli artt. 12 *bis* e 54 *citt.*

In applicazione di tali principi, le Sezioni Unite – con la decisione 16/2020 – reputano che non vi sia preclusione per il Collegio ad esaminare il ricorso nel caso di c.d. doppia conforme, ma solo "a patto" che non vi sia stato uno scrutinio nel merito in sede di giustizia federale (nei medesimi termini la citata decisione n. 2/2018: *«Nel caso di specie, occorre considerare che la doppia assoluzione in sede endofederale è dipesa dall'accoglimento di motivi strettamente procedurali; con la conseguenza che lo scrutinio circa la sussistenza e la gravità dei fatti contestati non ha mai avuto luogo. Infatti, nè il Tribunale Federale né la Corte d'Appello Federale sono entrati nel merito delle contestazioni disciplinari, arrestandosi alla declaratoria di inammissibilità dell'azione disciplinare»*).

Anche in questa occasione, il Collegio di Garanzia evidenzia quanto già osservato con la citata decisione n. 29/2016 in merito alla infelice formulazione letterale delle disposizioni dettate dagli artt. 12 *bis* dello Statuto CONI e 54 del CGS CONI, le quali possono suscitare il dubbio che il ricorso al Collegio di Garanzia non sia mai consentito avverso decisioni dei Giudici Federali che non abbiano comportato l'irrogazione di alcuna sanzione, a prescindere dalla gravità delle condotte censurate e a prescindere dall'avvenuto scrutinio nel merito in sede di giustizia federale; auspicandosi, in tal guisa, un intervento chiarificatore da parte dei competenti organi del CONI.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2020 – Pres. Frattini, Rel. D'Alessio

L'approvazione degli atti statutari e regolamentari delle FSN e DSA e la disciplina della loro impugnazione

Massima: *“Con riferimento alle impugnazioni delle delibere con le quali le singole FSN e DSA procedono all'approvazione dei loro Statuti e dei loro regolamenti, valgono i seguenti principi: i) il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l'eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale; ii) l'atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta l'integrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia; iii) l'impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell'atto applicativo ritenuto lesivo; iv) l'atto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l'impugnazione può essere proposta davanti al Collegio di Garanzia dello Sport”.*

Le Sezioni unite esaminano la prospettiva dei rapporti intercorrenti fra l'atto con il quale una FSN (ovvero una DSA) approva il Regolamento (contenente la disposizione eventualmente ritenuta lesiva) e l'atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI approva tale Regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del CONI.

In proposito, ricorda preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI «è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva». Il successivo c. 5 dell'art. 7 indica poi, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell'attività amministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate. L'art. 7, c. 5, alla lettera l), prevede, in particolare, che la Giunta Nazionale del CONI «approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche».

Dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI, le Sezioni Unite ritengono che la Giunta Nazionale, che costituisce l'organo di amministrazione attiva dell'Ente, esercita anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate e tale attività si esplica attraverso la verifica della «conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale» dello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Nel rispetto dell'autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (c.d. decreto Melandri) e ss.mm.ii., il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall'altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale. In tale ambito, l'attività di controllo esercitata dalla Giunta, pur avendo un'ampiezza maggiore rispetto alla mera verifica della legittimità delle deliberazioni adottate dalle Federazioni, resta, tuttavia, pur sempre un atto di controllo esterno di una attività regolamentare che, nei limiti dei principi fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive, che la esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il Collegio di Garanzia reputa, dunque, che il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva che lo ha adottato e che la sua approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, costituisce un momento di verifica estrinseca della sua legittimità, ma non ne determina i contenuti, che sono quelli che le Federazioni hanno ritenuto di dover dare allo stesso, pur con i limiti dettati dal rispetto delle regole generali dettate dal CONI.

Quindi, un Regolamento federale non può ritenersi un atto a formazione complessa, nel quale coesistono le volontà di due soggetti diversi, ma è un atto di un unico soggetto, le Federazioni Sportive, la cui legittimità e la cui conformità ai principi generali dettati dal CONI è verificata dalla Giunta Nazionale attraverso un'attività di controllo esterno che si conclude con l'approvazione dell'atto o con la sua restituzione alla Federazione, qualora la Giunta ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché provveda a modificarlo.

L'accertata natura dell'atto di approvazione di un Regolamento federale comporta, secondo le Sezioni Unite, che l'eventuale impugnazione di una disposizione dello stesso ritenuta lesiva deve essere proposta nei confronti della Federazione Sportiva. Peraltro, l'approvazione del CONI, come è tipico delle funzioni di controllo, condiziona l'efficacia del Regolamento. Ciò determina effetti anche ai fini dell'eventuale impugnazione della disposizione regolamentare che, se immediatamente lesiva, in applicazione dei principi generali in materia, può essere impugnata solo dopo l'intervenuta approvazione dell'organo di controllo⁷.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 18/2020 – Pres. Sanino, Rel. Andreotta Omessa o insufficiente motivazione ex art 54, c. 1, CGS CONI

Massima: *“Non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio di Garanzia, bensì si richiede che: a) il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata; b) si tratti di un vizio atto ad attingere all'esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed*

⁷ In senso conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 32/2018.

obiettivamente incomprensibile; c) deve, di più, trattarsi di vizio che non consista in una mera critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del “ragionamento decisorio” seguito dal Giudice di merito”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 19/2020 – Pres. e Rel. Frattini

Insindacabilità del giudizio tecnico espresso dalle Federazioni nella scelta degli atleti convocati per la squadra nazionale partecipante ai Giochi Olimpici

Massima: “*Gli atleti sono soggetti alle regole nazionali ed internazionali della propria disciplina e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione; è a questa ultima che compete la selezione degli atleti per le competizioni a squadre, tenendo conto di fattori di carattere oggettivo (come ad esempio la posizione di Ranking), ma anche di carattere soggettivo e discrezionale (quali ad esempio le condizioni fisiche dell’atleta specifiche per ciascuna disciplina), conformemente ai criteri dettati dal CIO. In tal guisa, non può ritenersi sussistente un diritto primario e assoluto degli atleti ad essere convocati per la squadra nazionale partecipante ai Giochi Olimpici, essendo questa una scelta rimessa all’insindacabile giudizio della Federazione, né tantomeno può predicarsi che al giudice sia consentito indicare, al posto di commissioni tecniche federali ad hoc operanti, quale sia la composizione ottimale per il massimo risultato sportivo atteso, salvo il caso di manifesta, plateale, irragionevolezza*”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 21/2020 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli

I principi di effettività e omogeneità dell’esecuzione della sanzione sportiva

Massima: “*I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione sportiva, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato; di talché non è possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, inteso come “l’uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio” (Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, parere n. 7/2016), con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza*”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 22/2020 – Pres. Frattini, Rel. Sanino

Il potere delle FSN di revoca del riconoscimento alle Leghe

Massima: “*Qualora tra due soggetti od organi dell’ordinamento sportivo intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, l’organo “superiore” è legittimato a vigilare sull’attività del controllato, anche esercitando poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, ovvero adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti sanzionatori, avocativi o disciplinari; di talché, sussiste in ogni caso un ordinario potere di revoca, in capo all’autorizzante (ad esempio, il CONI o una Federazione), per eventi riscontrati durante l’esercizio delle attività autorizzate (ad esempio, quelle della Lega)*”.

Le questioni di diritto sottese al provvedimento di revoca del riconoscimento della Lega Italiana Beach Volley da parte della FIPAV è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Terza Sezione, sul presupposto per cui *«l'insieme degli elementi di fatto e di diritto e, nello specifico, l'incertezza e l'insufficienza del quadro normativo di riferimento, suppongano un chiarimento sistematico da parte dell'Organo nomofilattico in ordine all'esistenza o meno della stessa possibilità per l'Ente Federale di revocare il provvedimento di riconoscimento, da un lato; ed ove esista un potere di revoca del riconoscimento a Lega Nazionale in capo alla Federazione, quale sia la disciplina applicabile»*.

Le Sezioni Unite hanno scandagliato, dunque, la sussistenza o meno, in capo ad una Federazione, della facoltà, in virtù del suo potere di riconoscere una Lega, di procedere correlativamente alla sua revoca e, conseguentemente, la legittimità di un provvedimento contrario a quello iniziale di riconoscimento, in base ad una rinnovata valutazione dei presupposti del precedente provvedimento.

Secondo il Collegio, la risposta è affermativa, giacché è da ritenersi predicabile in ogni caso un ordinario potere di revoca in capo al soggetto autorizzante (in questo caso, una Federazione), per eventi riscontrati durante l'esercizio delle attività autorizzate (nel caso di specie, quelle della Lega).

Invero, qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l'organo "superiore" è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull'attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare *ipso iure* i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, adottando, nei confronti dello stesso, provvedimenti sanzionatori, avocativi o disciplinari.

Le Sezioni Unite pongono l'esempio relativo non solo alla relazione intercorrente tra Ministeri ed enti pubblici strumentali, ma anche, nella prospettiva dell'ordinamento settoriale sportivo, al potere di revoca del riconoscimento a fini sportivi concesso alle FSN da parte del CONI in caso di sopravvenuta mancata corrispondenza ai requisiti per il riconoscimento, di recente affrontato in senso positivo anche a livello UE (cfr., Conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea Gerard Hogan, nelle Cause riunite C-612/17 e C-613/17).

Tale impostazione, concludono le Sezioni Unite, non può neppur esser smentita in caso di assenza di una norma regolamentare o statutaria che preveda esplicitamente tale potere delle FSN di revoca del riconoscimento alle Leghe, laddove, come visto, è principio generalissimo dell'Ordinamento quello dell'esercizio del potere di controllo da parte del soggetto sovraordinato, con finalità di coordinamento e garanzia per gli sportivi praticanti e pur nel rispetto dell'autonomia del soggetto controllato, che legittima l'adozione di un "*contrarius actus*", espressione, tra le altre, della potestà autorizzativa dell'ente controllante.

Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione 23/2020 – Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Difetto di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva per le condotte del revisore legale dei conti della LND

Massima: *«Alla stregua del principio di effettività ex artt. 24, 103 e 113 Cost., la condotta del revisore contraria ai suoi doveri, ove provata, determina a suo carico una sanzione che trova fondamento non già nel diritto*

sportivo interno all'ente, trattandosi di sanzione in questo senso scarsamente afflittiva, ma nell'ambito dell'ordinamento statale".

Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 26/2020 – Pres. Sanino, Rel. De Luca Tamajo

La portata applicativa del c.d. vincolo di giustizia nelle fattispecie di rilevanza penale

Massima: "La materia penale esula dalla giurisdizione sportiva, non essendo quest'ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso. Invero, se il "vincolo di giustizia" è pacificamente applicabile in relazione all'ordinamento sportivo, lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l'intervento esclusivo del Giudice ordinario".

Il c.d. vincolo di giustizia (sportiva) individua, in estrema sintesi, quella serie di norme atte ad imporre, per la soluzione delle controversie proprie dell'ordinamento giuridico sportivo, l'esclusivo ricorso agli strumenti di tutela giustiziale predisposti dalle Federazioni e dal CONI. La violazione di tale obbligo posto in capo ai soggetti dell'ordinamento settoriale comporta conseguenze sul piano disciplinare, salvo che, come previsto, ad esempio, nello Statuto della FIGC, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, autorizzi il ricorso alla giurisdizione statale.

Il Collegio di Garanzia (come anche, di recente, la Corte Federale di Appello della FIGC - Decisione n. 042/CFA del 5 novembre 2020) ha esaminato l'atteggiarsi del vincolo di giustizia allorché si versi in fattispecie di rilevanza penale e, dunque, verificando se lo stesso sussista anche per tali casi.

Vale precisare che la tesi della Procura federale, nel caso delibato dal Collegio in ultimo grado, si basava sulla assoluta necessità che i tesserati, qualora ritengano che in un episodio che tragga origine dall'attività sportiva siano integrati gli estremi di un reato perseguibile a querela di parte, debbano previamente rivolgersi al Consiglio Federale al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia.

Di diverso avviso, invece, il Collegio di Garanzia, che ribadisce che la materia penale si sottrae alla giurisdizione sportiva e, pertanto, non sussiste alcun obbligo a richiedere l'autorizzazione agli Organi Federali per l'esercizio del diritto di querela. Diversamente opinando, si violerebbero i principi di cui agli art. 24, 25 e 102 della Costituzione.

Fa notare il Collegio che la riserva di giurisdizione statale, prevista dalla legge n. 280 del 17 ottobre 2003 nelle ipotesi in cui le sanzioni e gli atti di natura sportiva siano produttivi di conseguenze lesive nell'ambito dei rapporti sociali - assumendo quindi rilevanza per l'ordinamento generale -, comporta che la Giustizia Sportiva è preposta al soddisfacimento di esigenze proprie dell'ordinamento settoriale di riferimento, mentre la Giustizia ordinaria tutela situazioni giuridiche soggettive che hanno anche rilevanza esterna, che si riflette in seno all'ordinamento statale. Logico precipitato di tali considerazioni è che la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva, non essendo quest'ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso. Si vuole, cioè, dire che se il "vincolo di giustizia" è pacificamente applicabile in relazione

all'ordinamento sportivo, lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l'intervento esclusivo del Giudice ordinario⁸.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020 – Pres. Frattini, Rel Frattini, Sanino, D'Alessio, Zaccheo, Sinigoi; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 28/2020 – Pres. Frattini, Rel. Frattini, D'Alessio, Sanino, Vessichelli, Sinigoi; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 29 e 30/2020 – Pres. e Rel. Sanino; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni n. 31/2020 – Pres. Sanino, Rel. Maietta

Art. 218, c. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”. La competenza del Collegio di Garanzia in unico grado con cognizione estesa al merito

Massima: “La valutazione tecnico-discrezionale operata dalle Federazioni nell’emanazione dei provvedimenti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, risulta insindacabile in sede giustiziale sportiva salvo casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi”.

Nella decisione in oggetto, il Collegio di Garanzia si è ritrovato a decidere sull'impugnazione spiegata nei confronti dei provvedimenti emergenziali emanati dalla FIGC, con riguardo ai campionati di Serie B, Lega Pro, LND e della Divisione Calcio Femminile.

⁸ In tal senso, erano già espresse due decisioni: Lodo del 16 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Setten c. FIGC) e Lodo del 16 novembre 2010 del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport presso il CONI (Guerra c. FIGC). La prima di tali decisioni ha così affermato: «Si conferma così la tesi che nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell'ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall'altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l'attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell'ordinamento statale. Sarebbero pertanto impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esterna all'ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessi giuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibili come diritti soggettivi o come interessi legittimi. Un siffatto ragionamento viene ora fatto proprio dalla giustizia amministrativa (v. da ultimo Tar Lazio n. 2472 del 2008), per quanto attiene alla sindacabilità degli atti amministrativi emanati dagli organi di giustizia sportiva; a fortiori, questo ragionare non può non applicarsi anche e soprattutto per quanto attiene gli atti ed eventi di carattere penalistico, sulla cui giustiziabilità è competente solo il giudice ordinario (art. 102 Cost.). La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestà iudicandi; e pertanto non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. È questo il punto centrale della questione. E allora, se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali non si spiega l'esigenza, o addirittura l'obbligo, di richiedere a essi l'autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario: subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost. L'art. 30 c. 2°, dello Statuto Figc, che disciplina il “vincolo di giustizia”, mantiene intatta tutta la sua portata e validità nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l'intervento esclusivo del giudice ordinario».

La seconda di tali decisioni, nel condividere in pieno le affermazioni del suddetto lodo della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, ha, altresì, affermato: «Porre tale obbligatorio adempimento procedimentale a carico di colui che ha subito gli effetti di condotte ascrivibili a ipotesi di reato per poter adire gli organi della giustizia ordinaria, infatti, non solo renderebbe meno efficace la tutela che l'ordinamento generale assicura alla persona offesa da un reato, ma finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell'ambito sportivo. E poiché “subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost.” (lodo Setten/Treviso contro FIGC, cit.), l'irrogazione di una sanzione disciplinare per non aver ottemperato alla richiesta di autorizzazione in parola, non può non confliggere con le citate norme costituzionali».

Si rammenta, a tale proposito, che l'art. 218, c. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto che *«In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021»*. Lo stesso decreto ha attribuito la competenza per le controversie relative a tali provvedimenti, in unico grado e con cognizione estesa al merito, al Collegio di Garanzia dello Sport.

Secondo il Collegio, la questione è rivolta allo scrutinio sull'esercizio della scelta, in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, operata dalla Federazione.

Osservano le Sezioni Unite che le scelte operate dalla FIGC nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata solo allorché sia "macchiata" da manifesta irragionevolezza ed illogicità. Si richiama, a tale proposito, l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa in tema di discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice: *«La discrezionalità tecnica esercitata dalla C.S.A. non implica una manifestazione di volontà, vale a dire un'attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in un'attività diretta alla valutazione e all'accertamento di fatti. La Commissione, nell'effettuare le valutazioni e nell'attribuire i punteggi, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole»* (Tar Lazio - Roma, Sez. I, 6 febbraio 2020, n. 1581).

Ne deriva che la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in sede giustiziale sportiva, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Cons. Stato, sez. V[^], 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.

Invero, aggiunge il Collegio, l'analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, infatti, essere valutata in coerenza con l'assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista.

In questi frangenti, la discrezionalità della Federazione nell'utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, concludono le Sezioni Unite, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito

precedentemente sul campo, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. Senza contare che le prescrizioni ivi contenute si collocano esattamente nel solco delle linee di indirizzo della UEFA⁹.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 38 – Pres. D’Alessio, Rel. Santoro

Omissa o insufficiente motivazione ex art 54, c. 1 CGS CONI

Massima: *“Non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione”.*

I principi ribaditi dal Collegio, che riprendono il precedente di cui alle Sezioni Unite, decisione 2 febbraio 2018, n. 5, si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo la quale la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., Sez. II, 10.10.2011, n. 20802; conf. Cass., nn. 42/09, 4391/07, 16346/07 e 21412/06, 9662/01; Cass. civ., Sez. lavoro, 23.2.2015, n. 3535).

Più specificamente, per quanto attiene alla prova per testi, il Collegio chiarisce che sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice di merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo teste, purché adeguatamente motivata (Cass., nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62), non esistendo nell’ordinamento giuridico sportivo, come in quello nazionale, limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass., n. 938/63).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 41/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter

L’autonomia della giustizia sportiva nella valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale

Massima: *“La giustizia sportiva, compresa quella disciplinare, è improntata al canone dell’autonomia dalla giustizia statale e tale autonomia si declina, tra l’altro, nella facoltà del giudice sportivo di valutare in autonomia il materiale istruttorio acquisito e di valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale,*

⁹ Sulle medesime circostanze, successivamente, **Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 43/2020.**

I principi espressi dalle Sezioni Unite, pur applicati al provvedimento della FIPAV di “cristallizzazione” delle classifiche dei campionati organizzati sotto la sua egida, sono stati ribaditi dal **Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 35/2020.**

indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentanti o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 42/2020 – Pres. Branca, Rel. Maietta

Intervento del terzo dinanzi al Collegio di Garanzia

Massima: *“Nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, come in quello dinanzi alla Corte di Cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 44/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Iannini

Tesseramento dei giudici delle Federazioni

Massima: *“I giudici sportivi e federali, non necessitando di uno stabile inserimento nell’organizzazione in funzione della quale devono svolgere il loro compito, non necessitano neppure del tesseramento per lo svolgimento delle loro funzioni”.*

Il Collegio di Garanzia si è pronunciato sulla questione, alla luce delle norme federali o dei principi vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, riguardante l’obbligatorietà o meno del tesseramento per lo svolgimento delle funzioni di giudice sportivo.

La risposta della Sez. IV è di senso negativo. Invero, sul piano generale, lo svolgimento della funzione di giudice non presuppone necessariamente lo stabile inserimento nell’organizzazione del soggetto giuridico per conto del quale la funzione stessa è svolta (nell’ambito sportivo non mancano esempi nei quali lo svolgimento di funzioni per conto del CONI o di Federazioni non presuppone alcuna forma di “affiliazione” o tesseramento). Afferma, sul punto, il Collegio che la *ratio* di tale esclusione riposa nella necessità di escludere ogni possibilità, anche teorica, di condizionamento che potrebbe derivare dall’obbligo di assumere la qualità di tesserati per soggetti, quali i giudici e i revisori dei conti, la cui posizione deve essere caratterizzata dall’indipendenza e, nel caso dei giudici, anche dalla terzietà.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 45/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Iannini

Obbligatorietà di motivazione del diniego alle istanze istruttorie

Massima: *“A fronte di specifiche richieste istruttorie formulate in primo grado e ribadite nel reclamo quali motivi di appello, è obbligo del giudicante esporre, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non accoglierle, reputandole non rilevanti o, comunque, non ammissibili; tale lacuna rileva sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sia sotto quello dell’omessa pronuncia, qualora la richiesta non accolta in primo grado sia stata riproposta in appello”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 54/2020 – Pres. Frattini, Rel. Sanino

Riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI delle Associazioni/Società sportive e iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Massima: *“In considerazione della normativa di cui alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273/2004 e n. 1574/2017, è legittimo l’annullamento dell’iscrizione nel Registro Nazionale della associazione sportiva che, all’interno del proprio Statuto, prevede la possibilità che i propri soci siano costituiti non solo da persone fisiche, ma anche da associazioni e da Enti privati senza scopo di lucro”.*

Le Sezioni Unite richiamano la delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273/2004, la quale stabilisce che, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, gli Statuti delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche interessate, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi, delegando al suddetto Organismo Sportivo di riferimento la relativa verifica. Ai sensi dell’art. 3, lett. c), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017, tra i requisiti prescritti per ottenere e mantenere l’iscrizione nel registro vi quello tale per cui l’interessata non deve essere assimilabile ad associazioni di secondo livello; queste ultime, avendo *lato sensu* natura federativa, sono quelle associazioni che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di competenza.

In tale contesto normativo, pertanto, il Collegio di Garanzia conclude che deve essere negata l’iscrizione nel Registro Nazionale alla associazione sportiva che, all’interno del proprio Statuto, prevede la possibilità che i propri soci siano costituiti non solo da persone fisiche, ma anche da associazioni e da Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 55/2020 – Pres. e Rel. Frattini

Interpretazione e corretta applicazione dell’art. 102 CGS FIGC. L’impugnazione del Presidente Federale

Massima: *“In disparte ogni valutazione che si rimette ai competenti organi di governo Federali e del CONI circa l’infelice formulazione dell’art. 102 CGS FIGC, per cui il Presidente impugna allorché la decisione sia “inadeguata”, si osserva che, seppur risulti evidente la finalità del predetto articolo, una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia”.*

La nuova formulazione dell’art. 102 del CGS FIGC dà facoltà al Presidente federale di «*impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime*».

Il Collegio di Garanzia sostiene che una lettura sistematicamente orientata della menzionata facoltà presidenziale conduce ad affermare come tale strumento, carattere eccezionale, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia. Ciò comporterebbe, infatti, una lettura della disposizione come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima, considerato che il Collegio di Garanzia costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva nazionale, posto a chiusura e garanzia di tale sistema di giustizia, e, pertanto, ogni sua decisione definitiva non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A tal fine, la decisione è stata trasmessa alla Giunta Nazionale del CONI, anche in relazione alla possibile rimozione della discrasia dei termini di proposizione del ricorso tra l'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l'art.102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 55/2020 – Pres. e Rel. Frattini

Violazione di giudicato

Massima: *“Il giudicato è uno dei presidi essenziali della “ragionevole durata” del processo, in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesaurita ricerca della verità in un “processo senza fine”. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto, eliminando - mediante la stabilità della decisione – l'incertezza riguardo all'applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicché, proprio perché assolve a questa fondamentale esigenza dell'ordinamento, il giudicato non è patrimonio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde ad un preciso interesse pubblico. Il canone di “certezza”, assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del ne bis in idem, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali - quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 - inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti. In questa prospettiva, sarebbe non solo assurdo sotto il profilo del comune buon senso, ma anche contrario ai criteri di logica ed economia, cui deve essere costantemente orientata la vicenda processuale, imporre ad un giudice di pronunciare una sentenza che egli, nel momento della decisione, già sa essere in contrasto con il principio del ne bis in idem e potenzialmente destinata ad essere inutiliter data”.*

Le Sezioni Unite hanno giudicato la pronuncia della Corte Federale di Appello della FIGC come violativa del giudicato del Collegio di Garanzia (**Sezione I, n. 25/2020 – Rel. Cecinelli**, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 95 delle NOIF FIGC), sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al *dictum* del Collegio.

Invero, in quell'occasione, a fronte della impugnazione endofederale proposta dal Presidente avverso la stessa decisione della CSA portata alla cognizione della Prima Sezione, quest'ultima aveva affermato la sussistenza di una litispendenza e, in qualità di giudice preventivamente adito, aveva dato seguito al processo che si stava celebrando dinanzi ad esso. Le Sezioni Unite, adite nuovamente, a seguito della nuova della decisione della CFA - che aveva disatteso l'eccezione di litispendenza e accolto il reclamo del Presidente

Federale, annullando la sentenza della Corte Sportiva di Appello - hanno annullato tale seconda decisione per violazione di giudicato¹⁰.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 59/2020 – Pres. Zimatore, Rel. Fasano

Accordi economici dei calciatori non professionisti

Massima: *“L’accordo in forma di scrittura privata, con cui si stabilisce la corresponsione di un fisso mensile oltre la disponibilità di un alloggio e il pagamento delle relative utenze, che un calciatore non professionista stipula con la società di appartenenza, configura un accordo di natura retributiva e non già un “rimborso spese”, e perciò posto in essere in violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 29 delle NOIF, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 31, c. 8, CGS FIGC”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 66/2020 – Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter

Natura della responsabilità disciplinare

Massima: *“Il principio di lealtà sportiva, declinato sovente nelle carte federali nella triade del dovere di lealtà, probità e correttezza, informa l’agire di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo ed il suo contenuto si caratterizza per una spiccata atipicità, tant’è che se ne fa applicazione, in sede di giustizia disciplinare, sotto due species di responsabilità disciplinare. La prima si configura in via diretta, giacché si sostanzia in tutti quei comportamenti che violano esclusivamente tale principio; va precisato, al riguardo, che il giudizio disciplinare non viene in concreto esercitato sulla base di astratte generalizzazioni concettuali, ma la lesione del dovere di lealtà viene apprezzata in relazione a singoli casi e secondo linee di giudizio che usualmente presentano una certa omogeneità e uniformità tra le varie Federazioni. La seconda è una responsabilità sostanzialmente indiretta, giacché riguarda tutte quelle condotte che infrangono direttamente preesistenti accordi negoziali o la normativa federale. In questi casi, la lesione del principio di lealtà si configura soltanto di riflesso e poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nel mancato rispetto della parola data, o nella violazione delle regole sportive. In altri termini, il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento, ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva”.*

¹⁰ È, in ogni caso, degno di nota l’innovativo principio di diritto espresso dalla CFA - Sezioni Unite (C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020) nella decisione annullata dalle Sezioni Unite, diametralmente differente a quello stabilito dalla citata decisione della Prima Sezione del Collegio: «l’art. 95, c. 2, delle NOIF deve essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto».

3.1 Decisioni rilevanti rese nel primo bimestre del 2021 afferenti a ricorsi 2020

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 1/2021 – Pres. Frattini, Rel. Zaccheo

Forza maggiore ex art. 55 NOIF e disposizioni delle Autorità Sanitarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Massima: *“Un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità sanitarie che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti, rappresenta il c.d. factum principis rilevante nelle ipotesi di forza maggiore ex art. 55 NOIF; invero, si tratta di atti di fonte superiore rispetto alle norme federali ed ai relativi protocolli i quali cedono di fronte ai medesimi, rendendo impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 5/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Sinigoi

Cause di ineleggibilità ex art. 7.4., c. 7, Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

Massima: *“La pendenza di un contenzioso di natura meramente patrimoniale dinanzi alla Giustizia Ordinaria tra l'aspirante candidato alle cariche federali e la federazione stessa integra l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 7.4., c. 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, da considerare come chiara rottura di quell'armonia, accordo e serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 10/2021 – Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore

Competenza del Collegio di Garanzia in unico grado sulle controversie relative alle decisioni delle “componenti” e degli organi della LND

Massima: *“Preso atto della disciplina contenuta negli artt. 25, 79, 83 e 84 del CGS FIGC, recante la disciplina e le materie di competenza del Tribunale Federale, deve concludersi che la competenza a decidere sulle controversie di cui all'art. 53, c. 3, del Regolamento della LND (i.e. quelle tra tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale) spetta al Collegio di Garanzia dello Sport in unico grado, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 12/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta

Sottoscrizione digitale degli atti del processo sportivo e loro notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata

Massima: *“Il rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile contenuto nell'art. 2, comma 6 CGS CONI, rende applicabili al processo sportivo le disposizioni di cui all'art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005 c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell'atto), ed alla L. 53/1994 (sulla la notificazione con modalità*

telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi). Pertanto, gli atti del processo sportivo trasmessi via PEC, per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici, con la conseguenza che è nullo/inesistente l'atto di reclamo inserito come testo della PEC con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 13/2021 – Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

La perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare

Massima: “Il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, decorrente dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione dell'incolpando, ha natura perentoria; di talché il mancato rispetto dello stesso comporta l'improcedibilità del deferimento, con conseguente estinzione del procedimento disciplinare ove intrapreso”.

Il Collegio di Garanzia è tornato nuovamente sul tema della decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare e, in particolare, sull'improcedibilità del deferimento, con estinzione del procedimento disciplinare, per il mancato rispetto del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di 30 giorni, decorrenti dal deposito della memoria difensiva predibattimentale o dall'audizione del soggetto indagato.

Viene in rilievo, in particolare, la previsione dell'art. 32 *ter* del previgente CGS FIGC (applicabile *ratione temporis* al caso scrutinato), nonché l'attuale formulazione dell'art. 125, recante la medesima disciplina.

La questione circa la natura del termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS FIGC è stata affrontata dal Collegio di Garanzia dello Sport in vari arresti, senza che, tuttavia, si sia mai formato un orientamento consolidato.

Nella decisione in esame, la Seconda Sezione ripercorre l'*iter* giurisprudenziale del Collegio, ricordando che un primo orientamento – enunciato dalle Sezioni Unite con la decisione 7 aprile 2017, n. 25 – nega che al termine di cui all'art. 32 *ter*, c. 4, sia applicabile la previsione di cui all'art. 38, c. 6, CGS FIGC, secondo cui «*Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori*»; ciò in quanto quest'ultima disposizione non sarebbe applicabile anche alla fase c.d. pre-contenziosa, in virtù della sua collocazione all'interno del titolo IV del Codice; non contenendo l'art. 32 *ter*, c. 4, CGS FIGC (norma integralmente mutuata dall'art. 44, c. 4, CGS CONI) un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare, questi non potrebbero considerarsi perentori, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (cfr. art. 152 c.p.c.) operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI. Infine, la natura perentoria del termine rischierebbe, sempre secondo tale orientamento, di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi.

Osserva la Seconda Sezione che, tuttavia, le Sezioni Unite, dopo aver escluso la natura “puramente perentoria” del termine, ne escludono al contempo la natura “puramente ordinatoria”, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva, precisando che la durata delle indagini antecedente al deferimento «*non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla*

complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l'attività investigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell'ordinamento sportivo».

Nel ripercorrere gli orientamenti del Collegio sulla questione in oggetto, viene, quindi, richiamata la successiva decisione n. 55/2017 della Quarta Sezione, che - pur occupandosi dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 98 del Regolamento di Giustizia FIT (e non FIGC) relativi all'esercizio dell'azione disciplinare - ribadisce, alla luce della menzionata decisione n. 25/2017, la non perentorietà del termine in esame, ma, al contempo, rafforza il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a disposizione della Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare e la formulazione dell'atto di deferimento. In particolare, la Quarta Sezione precisa che i termini in questione, sia pur non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono, tuttavia, essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nel caso concreto, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale *cum grano salis*, e, cioè, nel rispetto del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa.

Un orientamento più deciso a favore della perentorietà del termine in esame – richiamato sempre dalla Seconda Sezione nella decisione 13/2021 – è quello successivamente assunto dalla Sezione Consultiva nel parere n. 7/2018, avente sempre ad oggetto la natura dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIT (precisamente, gli articoli 89, c.4 e 5, 99, c. 1, e 101, c. 3). Secondo la Sezione Consultiva, l'omessa previsione del carattere perentorio dei suddetti termini non è sufficiente ad escluderne la perentorietà, considerato che il fine è quello di garantire l'esercizio di difesa dell'indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti; in assenza di una eccezionale diversa previsione, dunque, l'inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere di esercizio del potere disciplinare della Procura Federale e l'inefficacia degli atti compiuti tardivamente. La Sezione Consultiva - richiamando la decisione n. 25/2017 e le ragioni di giustizia sostanziale che potrebbero spingere ad imporre un temperamento al rigore dei termini decadenziali al fine di adeguare il procedimento alle eventuali particolari difficoltà delle indagini - precisa, a tale proposito, che *«per questo, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dal c. 5 dell'art. 98 è fatta dipendere dalla scadenza di altro termine, non fissato una volta per tutte dal regolamento, ma variabile e definito, in base alle concrete esigenze, dal Procuratore, che «entro venti giorni dalla conclusione delle indagini» assegna all'interessato un termine per la presentazione di memorie o per chiedere di essere sentito (art. 98, c. 4). Parimenti, l'art. 101, c. 3, sullo svolgimento delle indagini, dispone un sistema di proroghe, motivate e in casi eccezionali, del quale fruire quando la complessità del caso e le eventuali difficoltà nei rilievi probatori lo necessitano. Così va letto anche il temperamento imposto, secondo ragionevolezza, dagli artt. 51, c. 7, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, e 12 ter, c. 4, Statuto CONI»*¹¹.

Con la decisione 13/2021, la Seconda Sezione, conclude per la perentorietà del termine in questione.

¹¹ A favore della perentorietà del termine appare orientata anche la Quarta Sezione, nella decisione n. 23/2017, precedente rispetto alla decisione n. 55/2017, della medesima Sezione, già richiamata, mentre, in senso opposto, **Sezione Consultiva, parere n. 1/2020** (cfr. *infra*, p. 37), che aderisce a Sez. Un., n. 25/2017.

Secondo il Collegio, se è vero che l'art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l'art. 38, c. 6, CGS FIGC, secondo cui: «*Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori*». Tale ultima norma non può applicarsi esclusivamente alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del “presente Codice” e non del “presente Titolo”.

Al di là del dato meramente letterale, osserva la Sezione che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. Invero, l'art. 32 *ter* era collocato all'interno del Titolo III, dedicato agli «*Organi della giustizia sportiva*», quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; l'art. 38, nel Titolo IV, rubricato «*Norme generali del procedimento*». In più, indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all'interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Segnatamente, l'art. 44, rubricato «*Principi del processo sportivo*», dispone che «*Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori*». La disposizione è collocata nel Capo I, «*Principi del processo sportivo*» del Titolo I, «*Norme generali del processo sportivo*». Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a «*Revocazione e revisione*», composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai «*Giudici sportivi*»; il Titolo IV, dedicato ai «*Giudici Federali*», per arrivare al Titolo V, dedicato alla «*Procura Federale*», ove, al Capo II, «*Procedimento disciplinare*», l'art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l'atto di deferimento.

A militare per la perentorietà del termine in questione, secondo la Seconda Sezione, vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale.

Si osserva che la funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la *ratio legis* sottesa alla previsione di cui all'art. 32 *ter*, c. 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto. A tale proposito, la Seconda Sezione richiama il costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 152, 2° c., c.p.c. (secondo cui «*i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori*»). La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che alla perentorietà del termine non «*osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio*» (Cass. civ., n. 17978/2008 e Cass. civ., n. 14692/2007; in senso sostanzialmente analogo, Cass. civ., n. 21365/2010 e Cass. civ., n. 5060/2016).

Ovviamente, il Collegio non manca di prendere in considerazione le eventuali complessità della fase delle indagini cui la Procura federale potrebbe andare in contro nei singoli casi.

Sul punto, a detta del Collegio di Garanzia, il sistema di proroghe previsto dal legislatore già offre al Procuratore gli strumenti necessari per rimediare a eventuali complessità; strumenti che operano in una fase

precedente alla conclusione delle indagini. Infatti, è previsto che *«la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni»*.

Chiara, dunque, la scansione temporale: l'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore può disporre l'archiviazione ovvero informare l'interessato (non ancora incolpato) della propria intenzione di procedere al deferimento, indicandone gli elementi a sostegno, e assegnando all'interessato un termine (non superiore a 15 gg., ex art. 123 del nuovo CGS FIGC) per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l'azione disciplinare. Una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, ossia per la formulazione dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comunicato all'incolpato e agli altri organi previsti dalla norma), l'unica esigenza è quella di evitare che l'incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza.

Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto, conclude il Collegio, operano in una fase precedente (quella che si dipana dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non possono comportare, *ex post* (ossia dopo l'ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale posta evidentemente a tutela dell'incolpato.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 16/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 17/2021 – Pres. Sanino, Rel. Maietta; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 18/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2021 – Pres. Sanino, Rel. Cecinelli; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 20/2021 – Pres. Sanino, Rel. Musacchio; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 21/2021 – Pres. Sanino, Rel. Branca

Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative

Massima: *“In virtù della normativa statale e regolamentare sportiva in tema di agenti sportivi stabiliti - segnatamente l'art. 2, c. 1, lett. F e J, del Regolamento agenti sportivi del CONI, ove si definisce il “titolo abilitativo unionale equipollente”, e l'art. 11 del Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 ove, nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro, si prevede espressamente come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto” - deve concludersi che l'equipollenza ivi riconosciuta non è data dalla mera iscrizione come agente sportivo in una federazione estera, ma dall'effettivo superamento,*



cui deve fornirsi prova alle competenti commissioni federali e del CONI, di prove d'esame equipollenti a quelle previste in Italia¹².

¹² Tale decisione traccia il quadro normativo in vigore alla data di emanazione della stessa riguardante la disciplina dell'iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, anche con specifico riferimento alla categoria del c.d. agenti stabiliti, tenendo puntualmente conto delle modifiche operate al DPCM del 23 marzo 2018 (di attuazione della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 373) dal DM del 24 febbraio 2020 che ha condotto all'emanazione, da parte del CONI, del nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi (deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020), a cui è seguito l'adeguamento da parte della FIGC del proprio Regolamento Agenti Sportivi (Allegato A del C.U. n. 125 del 4 dicembre 2020).

La decisione, tuttavia, è antecedente, alla ulteriore modifica legislativa intervenuta con D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 – di attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 -, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

La recentissima evoluzione normativa, in ogni caso, non sembrerebbe intaccare il principio di diritto espresso nella decisione in esame. Invero, in attesa dei relativi decreti attuativi, all'art. 4, c. 5 e 6 del D.lgs. n. 37/2021 si dispone che «5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione. 6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi».

4. Pareri rilevanti rilasciati nel 2020

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 1/2020 – Pres. Zambrano, Rel. Falcone

La non perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare

Massima: *“Il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, decorrente dall'ultimo onere difensivo sostenibile dall'interessato, non ha natura perentoria. Deve, pertanto, escludersi, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell'azione disciplinare”.*

Nel parere in oggetto viene in rilievo l'art. 82, c. 4, secondo periodo, del CGS FIS, il quale prevede che, qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento. La questione circa la natura del termine previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare è stata già affrontata dal Collegio in altre decisioni e pareri, senza, tuttavia, che si sia formato un orientamento consolidato.

In questa occasione la Sezione Consultiva richiama le osservazioni già espresse dalle Sezioni Unite con la decisione del 7 aprile 2017, n. 25, la quale esclude la perentorietà del termine sulla base di varie ragioni.

Anzitutto, sul piano dell'interpretazione letterale, osserva che il Collegio che, non contenendo la disposizione in esame un'esplicita previsione di perentorietà del termine, questo non potrebbe considerarsi perentorio, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (art. 152 c.p.c.) operato dall'art. 2, c. 6, CGS CONI.

Il Collegio mette, inoltre, in luce altre ragioni che escluderebbero la natura perentoria del termine, tra cui la necessità di un contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell'indagato e di garanzia dell'indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi¹³.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 2/2020 – Pres. Zambrano, Rel.

Bagnasco

Interpretazione della L. 8/2010 in tema di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN e delle DSA

Massima 1: *“Il Consigliere Federale che, alla data dell'entrata in vigore della L. 8 /2018, abbia raggiunto e superato il numero di tre mandati, al di fuori dell'ipotesi di vigenza della carica alla data di entrata in vigore della legge, non può ricandidarsi o essere rieletto, né può ricandidarsi ed essere eletto in altro tipo di rappresentanza all'interno del medesimo Consiglio Federale, dove ha già esercitato il numero massimo di mandati consentito dalla legge; tuttavia, può senz'altro candidarsi a cariche diverse, quali quella di Presidente o consigliere di un Comitato Regionale”.*

¹³ Si evidenzia che il parere si pone in contrasto con la recente **decisione n. 13/2021, Sezione II** (cfr. *supra*, p. 32) e con il parere n. 7/2018 reso dalla stessa Sezione Consultiva.

Massima n. 2: *“I soggetti che, seppur regolarmente tesserati, non appartengono ad associazioni aventi diritto al voto, hanno comunque diritto a candidarsi quali rappresentanti dei tecnici e degli atleti, e, qualora eletti, possono regolarmente votare nell’assemblea nazionale elettiva”.*

Massima n. 3: *“Per le assemblee regionali elettive in seconda convocazione non è necessario alcun quorum deliberativo, non applicandosi il III comma dell’art. 18 dello Statuto [nel caso di specie, della FIBiS, n.d.r.] che, nel prevedere per le assemblee elettive nazionali la necessaria presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, introduce un elemento di eccezionalità rispetto alle ordinarie regole stabilite per le assemblee, non applicabile per analogia anche alle assemblee elettive locali”.*

Il parere in esame affronta una serie di questioni interpretative relative alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, ponendosi nel solco di quanto già tracciato dal parere n. 6/2018.

La Sezione Consultiva, richiamando e sintetizzando l’*iter argomentativo* spiegato nel precedente parere sul tema, argomenta che la preclusione alla ricandidatura o alla rielezione per il Consigliere Federale che, alla data dell’entrata in vigore della citata L. n. 8/2018, abbia raggiunto e superato il numero di tre mandati, trova la sua giustificazione nell’art. 6, comma 4, della legge medesima, che così recita: *«I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali ... che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all’art. 16, comma II, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, come sostituito dall’art. 2 della presente legge (tre mandati n.d.r.) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato».*

La Consultiva evidenzia come la norma permetta il superamento del limite dei tre mandati, ma solo nell’ipotesi di vigenza della carica alla data di entrata in vigore della legge, non ammettendosi, di contro, ulteriori ipotesi derogatorie al regime preclusorio. Il Consigliere Federale non può ricandidarsi ed essere eletto in altro tipo di rappresentanza all’interno del medesimo Consiglio Federale dove ha già esercitato il numero massimo di mandati consentito dalla legge.

Milita a favore di un tale diniego, così come argomentato nel parere n. 6/2018, il fatto che la norma non faccia alcuna distinzione sulle modalità di accesso alla carica di consigliere, limitandosi ad enfatizzare esclusivamente la specifica qualifica ricoperta; e ciò, si aggiungeva nel parere del 2018, in quanto la finalità che la norma intende perseguire è esclusivamente quella di assicurare l’applicazione del criterio di democraticità che viene a realizzarsi anche attraverso la rotazione degli incarichi.

Il Consigliere Federale che abbia già espletato i tre mandati può, tuttavia, ricoprire cariche diverse, quale, ad esempio, quella di Presidente Federale. Anche tale quesito è stato affrontato e positivamente risolto nel parere n. 6/2018. Ha argomentato il Collegio come la norma, nel porre il limite dei tre mandati, abbia voluto dare rilevanza alla qualità dell’incarico ricoperto, differenziando, nello specifico, il ruolo del Presidente da quello del semplice Consigliere. Secondo la Consultiva, a sostegno di una siffatta interpretazione, oltre al contenuto letterale dell’art. 1, comma II, della L. 8/2018 che, mentre accomuna i componenti degli organi federali nella durata dell’incarico, li distingue chiaramente avuto riguardo ai ruoli e alle funzioni, vi è il fatto che un’interpretazione volta a negare la possibilità di ricoprire diversi incarichi oltre il limite dei tre mandati si risolverebbe in un depauperamento delle esperienze acquisite.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 3/2020, Pres. Zambrano, Rel. Giovanni Bruno

Portata della regola che disciplina la richiesta di nuovo tesseramento da parte del soggetto che si è preordinatamente sottratto alle sanzioni sportive

Massima n. 1: *“L’applicazione dell’art. 12, c. 3, dei Principi Fondamentali degli statuti federali deve essere effettuata in sede di valutazione della richiesta di nuovo tesseramento da parte del soggetto che si è preordinatamente sottratto alla sanzione (squalifica o pagamento dell’ammenda) e, pertanto, al fine di soddisfare il principio di cognizione, sarà sufficiente la pubblicazione del nominativo nella apposita sezione del sito federale seguita dalla eventuale comunicazione del diniego del tesseramento. Ove il destinatario del diniego si ritenesse leso dal predetto provvedimento, potrà adire gli organi di giustizia sportiva (in prima istanza il Tribunale Federale Nazionale competente) e, nel caso dovesse riscontrare la lesione di una sua posizione giuridica soggettiva, potrà, successivamente, dopo aver soddisfatto la c.d. “pregiudiziale sportiva”, impugnare l’atto presso gli organi della giustizia statale”.*

Massima n. 2: *“Le singole Federazioni Sportive Nazionali non possono introdurre proprie norme regolamentari volte a modificare l’efficacia prescrittiva dell’art. 12, c. 3, dei Principi Fondamentali degli statuti federali né introdurre regole interne differenziate rispetto al sistema generale”.*

Nel parere viene in rilievo l’art. 12, c. 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, il quale preclude a chi si è preordinatamente sottratto, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni sportive, di poter successivamente acquisire, nei dieci anni successivi, lo *status* di sportivo attraverso un nuovo tesseramento; la disposizione condiziona, inoltre, il “rientro” nell’ordinamento sportivo da parte dei soggetti che si sono sottratti alla completa esecuzione delle sanzioni stesse.

Il Collegio si sofferma preliminarmente sulla particolare posizione che i Principi Fondamentali rivestono nell’ambito del sistema delle fonti del diritto sportivo, evidenziando che, nell’ambito delle regole poste in essere dal CONI nell’esercizio delle attribuzioni di vigilanza, di indirizzo e coordinamento (internazionale e nazionale), il suddetto atto normativo assume una particolare e preminente posizione sistematica: ad essi, infatti, devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive. I Principi Fondamentali degli statuti federali hanno, quindi, la natura di norme di ordine pubblico del sistema sportivo e svolgono, conseguentemente, la funzione di conformare gli atti regolamentari (di natura negoziale) delle Federazioni Sportive, al fine di rendere uniforme la disciplina generale delle attività sportive. Le Federazioni Sportive Nazionali, pertanto, non possono procedere ad adottare regole interne volte a modificare il perimetro applicativo dei Principi Fondamentali espressi dal CONI, in quanto su tale materia hanno un difetto di attribuzione.

Fatta questa premessa, la Sezione Consultiva si concentra sull’art. 12, c. 3, dei Principi Fondamentali, affermando che la regola posta dalla predetta disposizione assume carattere imperativo e deve essere oggetto di rigorosa applicazione, non essendoci margini per una valutazione differenziata dei presupposti volitivi che hanno in concreto preordinato l’atto di autonomia privata (dimissioni o mancato rinnovo del

tesseramento), e che, essendo lo *status* di sportivo il presupposto per l'applicazione della sanzione federale, il momento che assume rilevanza ai fini dell'applicazione della regola è quello del procedimento di verifica dei presupposti soggettivi, che viene svolto con riferimento alla richiesta di un nuovo tesseramento.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi per il tesseramento si estrinseca nell'esercizio della limitata discrezionalità tecnica attribuita alla Segreteria Federale ed il relativo provvedimento può essere censurato in sede giustiziale per tutti gli eventuali vizi di legittimità dello stesso.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere n. 6/2020, Pres. Zambrano, Rel. Bagnasco
Interpretazione della L. 8/2010 in tema di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN e delle DSA

Massima n. 1: *“In tema di preclusioni previste dalla L. n. 8/2018, nel computo dei mandati deve tenersi conto esclusivamente di quelli ricoperti nella funzione per la quale ci si candida, non potendosi sommare funzioni, anche analoghe, svolte in organi diversi o funzioni diverse (Presidente e membro) svolte nello stesso organo”.*

Massima n. 2: *“La necessità della maggioranza qualificata pari al 55% dei votanti, prevista dall'art. 6, comma 4, della L. 8/2018 per la conferma del Presidente uscente candidato, che sia in carica alla data di entrata in vigore della legge e che abbia già raggiunto il limite dei tre mandati, trova applicazione non solo per il solo Presidente nazionale, ma anche per l'eleggibilità dei Presidenti territoriali”.*

Massima n. 3: *“Nel prevedere il limite di tre mandati, l'art. 4, L. n. 8/2018 differenzia la figura del Presidente da quella degli altri membri degli organi direttivi, sì che è possibile differenziare il numero dei mandati in base alla qualifica ricoperta; di contro, però, tale distinzione è limitata proprio alla sola figura del Presidente. Ne deriva, dunque, che la figura del Vicepresidente deve essere equiparata a quella del Consigliere Federale, con quanto ne consegue in tema di ineleggibilità per superamento del numero massimo di mandati. Ne deriva ulteriormente che, anche per l'elezione a Vicepresidente, cioè a membro di un Organo direttivo centrale, non rilevano i mandati svolti a livello di organi periferici”.*

Massima n. 4: *“In tema di preclusioni previste dalla L. n. 8/2018, l'eventuale espletamento dei mandati presso Organi soppressi, quali i Comitati Provinciali, deve essere computato ai fini del raggiungimento del limite massimo degli stessi”.*

Nel parere in esame, la Sezione Consultiva torna su una serie di questioni interpretative relative alla L. n. 8/2018 in tema di mandati, già affrontate con i pareri n. 6/2018 e n. 2/2020 (*supra*, p. 38), confermando l'orientamento ivi espresso.

Il Collegio osserva come la legge, nel prevedere il limite dei tre mandati, abbia voluto dare esclusiva rilevanza alla qualità dell'incarico ricoperto, differenziando, nello specifico, il ruolo del Presidente da quello del semplice Consigliere; ne deriva che nel computo dei mandati deve tenersi conto esclusivamente di quelli ricoperti nella funzione per la quale ci si candida, non potendosi sommare funzioni, anche analoghe, svolte in organi diversi o funzioni diverse (Presidente e membro) svolte nello stesso organo. Diversamente ragionando, e, pertanto, optando per una generica cumulabilità dei mandati, a prescindere dalla qualifica ricoperta, si verrebbe, specie nell'ipotesi del Consigliere che concorre per la presidenza, ad un'irragionevole frustrazione delle

esperienze già maturate, nonché al loro conseguente depauperamento, causando un evidente danno nei confronti della Federazione.

La Consultiva si pronuncia, poi, in merito alla portata applicativa dell'art. 6, comma 4, della L. n. 8/2018, che, nel prevedere la possibilità per i Presidenti e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che abbiano già raggiunto il limite dei tre mandati, di svolgerne un ulteriore, precisa che per il solo Presidente è necessaria, per la sua conferma, una maggioranza qualificata pari al 55% dei votanti. Secondo il Collegio, la necessità del suddetto *quorum* si deve ravvedere nell'elezione di tutti i Presidenti, a prescindere dalla natura dell'organo (sia esso nazionale che territoriale), osservando che il citato art. 6 della Legge n. 8/2018, al n. 4, nel prevedere la necessità della maggioranza qualificata, premette: «*Nel caso di cui al periodo precedente, ...* », così richiamando, ma per la sola ipotesi di ricandidatura del Presidente, l'intera fattispecie descritta al precedente capoverso, che, appunto, considera sia i Presidenti degli Organi direttivi nazionali che territoriali.

Altra questione affrontata nel parere in esame concerne la possibilità di ricandidatura per i soggetti che abbiano raggiunto il limite di mandati come Consiglieri Nazionali e Presidente Nazionale, ovvero come Consigliere o Presidente periferico. La risposta al quesito – a parere del Collegio – deve ricercarsi nella lettura dell'art. 4 della L. n. 8/2018, che espressamente statuisce che “*Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati*”. La norma, come più volte ribadito dal Collegio, ha inteso differenziare la figura del Presidente da quella degli altri membri degli organi direttivi, sì che è appunto possibile differenziare il numero dei mandati in base alla qualifica ricoperta; di contro, però, tale distinzione è limitata, in particolare, alla sola figura del Presidente, non rilevando, stante proprio l'utilizzo del termine generico “membri”, gli eventuali altri diversi incarichi svolti all'interno dell'Organo che, pertanto, risultano tra di loro equiparati. Se ne deduce, quindi, che la figura del Vicepresidente deve essere equiparata a quella del Consigliere Federale, con quanto ne consegue in tema di ineleggibilità per superamento del numero massimo di mandati. Sull'abbrivio di tale ragionamento, ne deriva ulteriormente che, anche per l'elezione a Vicepresidente, cioè a membro di un Organo direttivo centrale, non rilevano i mandati svolti a livello di organi periferici.

Infine, la Sezione Consultiva si pronuncia sulla computabilità o meno, ai fini del raggiungimento del limite massimo consentito di mandati, dell'eventuale espletamento di mandati presso i soppressi Comitati provinciali [della FSN interessata]. Il Collegio rileva come la norma si limiti ad indicare l'espletamento del mandato presso gli Organi direttivi, previsione che non può non ricomprendere, stante il suo tenore letterale, ma anche in considerazione della *ratio* della legge, tesa ad evitare situazioni di consolidamento del potere, anche quegli Organi che siano stati precedentemente soppressi.